

Avv. Danilo Granata

Via G. Fortunato 218 – Belvedere M.mo (Cs) 87021

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA AL DECRETO DEL 25.01.2022, N. 466 -2022, RESO DAL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO – ROMA SEZ. IV, NEL GIUDIZIO N.R.G. 630-2022

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **Monica Cori Carlitto**, nata ad Ancona il 25/12/1975 e sono residente a Chieti (CH) in via C. de Attiliis n. 21, c.f. CRCMNC75T65A271Y, **Valentina Castellano**, c.f. CSTVNT82E41G482D, nata a Pescara il 01.05.1982 e residente alla via Mantova n 12, Montesilvano (PE) cap 65016, **Valentina Dalcanale**, cf. DLCVNT92T43L378T, nata a Trento il 03.12.1992 e residente in Trento alla Via alle Gemelle 16, **Giuseppe di Franco**, nato a S.Maria Capua Vetere il 15.06.1983 e residente in Teverola alla Via San Lorenzo II Trav. 23, c.f. DFRGPP83H15I234S, **Adriana Di Nisio**, nata a Pescara il 24.09.1989 e residente a Pescara in C.da Colle Santo Spirito 10, **Marsida Duro**, c.f.DRUMSD85C55Z100K, nata a Cerrik (EE) il 15.03.1985 e residente in Torino alla Corso Enrico Gamba 38, **Damiano Fasano**, FSNDMN90M24H703K, nato a Salerno il 24.08.1990 e residente in Vietri sul Mare (Sa) alla Via Padovani 12, **Caterina Fontana**, nata a ad Erice (Tp) il 09.07.1980 e residente ad Alcamo alla Via delle Magnolie 21, c.f. FNTCRN80L49D423C, **Francesca Gaudiano**, c.f. GDNFNC87P50F052M, nata a Matera il 10.09.1987 e residente in La Spezia alla Via Falconi 60, **Guglielmo Gazzo**, nato a Genova (GE) il 24.01.1963 e residente a Busalla (GE) alla Via Roma n. 10, GZZ GLL 63A24 D969J, in base all'autorizzazione di cui al decreto n. 466-2022 reso dal TAR Lazio Roma, Sez. IV, nell'ambito del giudizio nrg 630-2022,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Quarta; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 630-2022;
- il ricorso è stato presentato da **Monica Cori Carlitto**, nata ad Ancona il 25/12/1975 e sono residente a Chieti (CH) in via C. de Attiliis n. 21, c.f. CRCMNC75T65A271Y, **Valentina Castellano**, c.f. CSTVNT82E41G482D, nata a Pescara il 01.05.1982 e residente alla via Mantova n 12, Montesilvano (PE) cap 65016, **Valentina Dalcanale**, cf. DLCVNT92T43L378T, nata a Trento il 03.12.1992 e residente in Trento alla Via alle Gemelle 16, **Giuseppe di Franco**, nato a S.Maria Capua Vetere il 15.06.1983 e residente in Teverola

alla Via San Lorenzo II Trav. 23, c.f. DFRGPP83H15I234S, **Adriana Di Nisio**, nata a Pescara il 24.09.1989 e residente a Pescara in C.da Colle Santo Spirito 10, **Marsida Duro**, c.f.DRUMSD85C55Z100K, nata a Cerrik (EE) il 15.03.1985 e residente in Torino alla Corso Enrico Gamba 38, **Damiano Fasano**, FSNDMN90M24H703K, nato a Salerno il 24.08.1990 e residente in Vietri sul Mare (Sa) alla Via Padovani 12, **Caterina Fontana**, nata a ad Erice (Tp) il 09.07.1980 e residente ad Alcamo alla Via delle Magnolie 21, c.f. FNTCRN80L49D423C, **Francesca Gaudiano**, c.f. GDNFNC87P50F052M, nata a Matera il 10.09.1987 e residente in La Spezia alla Via Falconi 60, **Guglielmo Gazzo**, nato a Genova (GE) il 24.01.1963 e residente a Busalla (GE) alla Via Roma n. 10, GZZ GLL 63A24 D969J;

Il ricorso è stato presentato contro: a) la **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t.; b) **Formez Pa, Commissione Ripam**, in persona del l.r.p.t.; c) il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t., tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì notificato ad un potenziale controinteressato, Antonella Fiordalisi;

- con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti: 1) le **Graduatorie di merito** del *Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*, pubblicate sul sito di Formez PA in data 14.01.2022, con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori e di scelta delle sedi secondo ordine di preferenza; 2) gli **Esiti delle prove digitali dei ricorrenti**, per come pubblicati sulle rispettive aree personali del sito della P.a.; 3) i verbali di correzione delle prove; 4) la Delibera n. 16 del 2021 della Commissione RIPAM di nomina della commissione esaminatrice del bando del concorso; 5) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato in GU n. 62 del 08.08.2021, ove interpretato in senso lesivo per i ricorrenti; d. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto;

- con il ricorso è stata censurata l'assegnazione di un punteggio numerico inferiore ai 21/30esimi nei confronti dei ricorrenti, in occasione della prova scritta del “*Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*”, in quanto viziata dalla presenza di un quesito erroneo e/o fuorviante, con conseguente mancata inclusione nelle rispettive graduatorie.

I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis - Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994 - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità - Difetto di istruttoria - Motivazione carente, perplessa e generica - Violazione del legittimo affidamento - Ingiustizia grave e manifesta - Violazione del principio della parcondicio concursorum - Violazione del favor participationis - Violazione del principio di proporzionalità - Violazione dell'art. 51 Cost. - Disparità di trattamento - Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. - Travisamento dei fatti - Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa - Violazione del principio del buon andamento amministrativo – Illegittimità derivata delle Graduatorie gravate

I ricorrenti, tutti soggetti “non idonei”, hanno censurato, con ricorso proposto innanzi al TAR Lazio - Roma, l'erronea formulazione del quesito “*Ai sensi dell'art 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:*”, recante le seguenti opzioni di risposta: *a) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato; b) con decreto del Presidente della Repubblica; c) secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti*”. Invero, la domanda è palesemente ambigua e induce chi legge in errore, considerato che ai sensi dell'art. 6 comma 4: *Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano*

triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”.

Ebbene, la norma non si presta a profonde operazioni ermeneutiche, essendo limpida la sua formulazione: le amministrazioni statali approvano il piano triennale dei fabbisogni con DPCM ovvero con decreto del ministro delegato; le altre amministrazioni pubbliche lo approvano secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Non v'è – né potrebbe esservi – riferimento alcuno ad “**altre amministrazioni pubbliche statali**”, posto che le amministrazioni sono statali ovvero periferiche. *Tertium non datur!*

La risposta al quesito – correttamente formulato – sarebbe stata una soltanto: “**Secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti**”.

E così spiazzati dalla illogica e ambigua formulazione – posto che o ci si riferisce alle amministrazioni pubbliche statali o alle altre amministrazioni pubbliche – taluni ricorrenti hanno lasciato in bianco la risposta per non incorrere nella penalità (- 0,375) perdendo contestualmente la possibilità di guadagnare + 0,75 punti; altri, fuorviati dal testo della domanda, hanno flaggato la risposta ritenuta errata dalla PA, incorrendo nella penalità (- 0,375), perdendo, anche costoro, la possibilità di guadagnare + 0,75 punti.

Palese violazione della par condicio concursorum si rinviene, poi, nel fatto che i – più fortunati – candidati della sessione del 24 novembre hanno sorteggiato la busta contenente il quiz con la medesima domanda ma ben formulata: ***Ai sensi dell’art 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche NON statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:***”. L’aver sottoposto ai candidati ricorrenti un quesito corretto, rende ancora più evidente l’erroneità dell’agire della pubblica amministrazione. In effetti, la giurisprudenza amministrativa è chiara sul punto: le domande concorsuali devono essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Per giunta, il TAR Lazio Sez. 1bis, con ordinanza cautelare n.233-2022, ha già accertato che l’ambiguità del quesito oggetto della odierna *querelle*,

dichiarando, a tal proposito, che *“nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta”*, e ammettendo per l’effetto i ricorrenti al proseguio della procedura; a riguardo, si specifica la fattispecie in esame è identica e pertanto meritevole in egual misura di essere tutelata.

E’ lapalissiano considerare come le Graduatorie pubblicate siano illegittime in via derivata per quanto sinora espresso.

Infine, sotto il profilo della prova di resistenza, rileva che se su tale quesito venisse assegnato il punteggio positivo pieno (previa eliminazione di penalità per chi l’ha conseguita), TUTTI i ricorrenti supererebbero la soglia dei 21/30esimi, risultando idonei, ammessi alla fase di valutazione dei titoli e inseriti, di conseguenza, nelle rispettive graduatorie.

Alla luce delle superiori argomentazioni si è chiesto al TAR:

In via istruttoria: se occorre, di: a) disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune; b) ordinare all’Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativi alla ricorrenza della prova scritta digitale di parte ricorrente, con particolare riferimento al Quesito contestato; c) disporre una consulenza tecnica per constatare l’erroneità della domanda segnalata in ricorso;

In via cautelare: sospendere gli atti gravati e/o ammettere con riserva al proseguio della procedura concorsuale i ricorrenti, riconoscendoli idonei e con il maggior punteggio in relazione al quesito ambiguo oggetto di contestazione;

Nel merito: accogliere il ricorso e per l’effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse; assegnare: +0,75 punti ai ricorrenti che hanno lasciato in bianco i quesiti e + 1,125 (0.75+ 0,375) punti ai ricorrenti che hanno individuato una altra risposta; riconoscere i ricorrenti idonei e disporre l’inserimento nelle graduatorie definitive. Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i candidati che sono risultati *idonei* e *idonei vincitori* rispettivamente nelle Graduatorie idonei e vincitori profilo GIURI_ECO e nelle Graduatorie vincitori profilo GIURI_ECO afferenti il “*Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*”, per come pubblicate sul sito di Formez PA in data 14.01.2022;

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con decreto presidenziale n. 466-2022, pubblicato lo scorso 25 gennaio, si precisa che “*quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità*”; Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati; Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “*per pubblici proclami*” sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:

a) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- *l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
2. -*il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3.- *gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4.- *l'indicazione dei controinteressati;*
- 5.- *l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*

6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto - il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica: c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza. Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra

disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta”.

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 630/2022) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio- Roma” della sezione “T.A.R.”;

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e il decreto reso dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicato il 25 gennaio 2022, n. 466-2022, *sub* r.g. 630/2022.

L’Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, del decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale in oggetto, individuato con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it , nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Belvedere Marittimo (Cosenza), 02.02.2022

Avv. Danilo Granata